



COMUNE DI URBINO

Ufficio Segreteria

MOZIONE NON APPROVATA, CON 5 VOTI FAVOREVOLI E 7 CONTRARI, DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2017 CON ATTO NUMERO 40

Oggetto: sosta e parcheggio per caravan, autocaravan, camper e simili

Considerato

- che il Comune di Urbino ha una vocazione culturale e turistica, e come tale l'accoglienza dei turisti in situazione decorose e di massima sicurezza dovrebbe essere considerata una priorità;

- che spesso si vedono camper e simili sostare per giorni nel parcheggio a pagamento di Borgo Mercatale;

- che la sosta di tali veicoli (caravan, autocaravan, camper e simili, etc.) necessita formalmente di luoghi attrezzati e proprio il **Codice della Strada** disciplina all' Art. 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*) che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco...

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; □l'art. 185, tra l'altro, rinvia al Regolamento la definizione delle caratteristiche igienico-sanitarie degli impianti di scarico reflui in tali aree, individuata conseguentemente all'art. 378, che è molto preciso nella definizione;

- che in alcune città sono state adottate ordinanze per disciplinare la sosta di questi veicoli, stabilendo delle aree attrezzate ad hoc, mentre nel Comune di Urbino la situazione sembra essere fuori controllo,

- che in realtà delle regole ci sarebbero: infatti l'**Art. 38 del "Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Urbino"** (Divieto di campeggio libero) prevede che:

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone accampate e delle strutture mobili utilizzate per il campeggio, con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del

Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato delle persone e delle strutture mobili utilizzate ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso.

Si impegna al Sindaco ed alla Giunta

1- a prendersi carico del problema

2- a far applicare il Regolamento di polizia urbana del Comune di Urbino e ad adottare una ordinanza simile a quella di alcune città (che si allegano per conoscenza) visto che ci sono già aree e luoghi attrezzati ad hoc che potrebbero essere utilizzate per queste tipologie di turisti.